



CITTÀ DI PIOSSASCO

C.A.P. 10045 - Provincia di TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 011.9027.207 / 224 / 234 - Fax 011.9027.260

ORDINANZA N. 62 /2011

**DISPOSIZIONI CONTIGIBILI E URGENTI FINALIZZATE AL DIVIETO PER L'ACCENSIONE
DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, UTILIZZO DI MORTARETTI E RAZZI**

IL SINDACO

Visto l'approssimarsi della stagione estiva e, con essa, il pericolo di incendi boschivi;

Tenuto conto che, in alcune zone del territorio comunale, in prossimità delle aree boscate del Monte San Giorgio, fin da Via San Rocco, Via M. Davide, Piazza San Vito e Via del Campetto é diventata abitudine effettuare lancio e accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e razzi;

Constatato che, l'area boscata del Monte San Giorgio é stata più volte oggetto di danni rilevanti a seguito di incendi, alcuni dei quali particolarmente devastanti;

Considerato che le esplosioni di fuochi d'artificio e degli altri materiali sopra citati, come accertato da medici veterinari, arrecano particolare danno agli animali, in modo specifico ai cani, con crisi di panico e tentativi di fuga, che li espone al rischio di smarrimento e investimento e a situazioni in cui può essere messa a repentaglio la loro vita, ma anche quella dei cittadini o degli automobilisti che dovessero trovarsi all'improvviso davanti ad animali in tal modo pericolosamente alterati;

Ritenuto pertanto necessario adottare specifico e urgente provvedimento attraverso cui limitare il più possibile pericoli di incendi boschivi nelle località sopra indicate in quanto dette zone sono caratterizzate da una fitta vegetazione e, pertanto, eventuali principi di incendi potrebbero propagarsi fino alle aree boscate del Monte San Giorgio con gravi rischi per l'incolumità pubblica;

Visto il TULPS – R.D. 773/1931;

Visto il Regolamento di attuazione del TULPS, approvato con R.D. 635/1940;

Visto il D. Lgs 04 aprile 2010, n. 58;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti gli art. 7 bis e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 32 dello Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31 OTTOBRE 2011,

È VIETATO

ACCENDERE FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI ED ALTRI ARTIFICI ESPLODENTI SU TUTTA LA PARTE DI TERRITORIO COMUNALE COMPRESA TRA IL MONTE SAN GIORGIO E VIA S. ROCCO, VIA M. DAVIDE, PIAZZA S. VITO E VIA DEL CAMPETTO, FATTA ECCEZIONE PER I PRODOTTI IL CUI ACQUISTO RIENTRA NELLA COSÌ DETTA "LIBERA VENDITA" PURCHÈ UTILIZZATI ALL'INTERNO DI EDIFICI E/O DI AREE PRIVATE.

DISPONE

- fatte salve le sanzioni previste dal TULPS, dal Codice Penale e dalla Legge 353/2000, per le violazioni alla presente ordinanza, si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 secondo le modalità e le procedure previste dalla Legge 689/81 consistente nel pagamento in misura ridotta di € 100,00;
- la pubblicazione della presente nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 della Legge 18/6/2009, n. 69) nonché la sua diffusione nei consueti modi e luoghi, curata in modo particolare dal locale Ufficio Relazioni con il Pubblico.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D. Lgs. 02/7/2010, n. 104 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Fa carico agli operatori del locale Comando di Polizia Municipale e agli altri Organi della Forza Pubblica di vigilare per l'esatta osservanza della presente.

Piovasco, 28 Aprile 2011



IL SINDACO

Roberta Maria AVOLA FARACI